

## Nota d'informazione per gli organizzatori di proiezioni pubbliche di film

Chi intende effettuare delle proiezioni pubbliche di film deve necessariamente ottenere l'autorizzazione del titolare del diritto di proiezione pubblica per il titolo del film in questione (Come procedere? Per la procedura, vedere sul retro!). L'Art. 10 cpv. 2 lettera c della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) stabilisce che solo l'autore ha il diritto di proiettare pubblicamente l'opera.

Solo le proiezioni nell'ambito privato non richiedono alcuna autorizzazione. Tuttavia, l'ambito familiare è limitato alla famiglia e alla stretta cerchia di amici.

Gli autori inoltrano il diritto di proiezione pubblica di film che compete loro per legge alle aziende di distribuzione cinematografica. I distributori di film devono farsi registrare presso l'Ufficio federale della cultura (UFC) (Art. 23 della Legge federale sulla cinematografia). La maggior parte dei distributori di film fa parte dell'filmdistribuzione svizzera (fds). filmdistribuzione svizzera pubblica nel sito [www.filmdistribution.ch](http://www.filmdistribution.ch) un elenco di film (Release Schedule Details) dal quale è possibile vedere chi sono i rispettivi titolari dei diritti di proiezione pubblica in Svizzera per i numerosi film disponibili. Per ogni proiezione pubblica di film è necessario richiedere un'autorizzazione a queste imprese di distribuzione, le quali possono negare l'autorizzazione senza fornire alcuna motivazione.

Il materiale audiovisivo (DVD, VOD, Bluray,...) noleggiato o acquistato è destinato unicamente all'uso privato e non può essere mostrato al pubblico senza l'autorizzazione del distributore del film.

Inoltre, l'organizzatore deve notificare la proiezione del film alla Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA, [www.suisa.ch](http://www.suisa.ch)), e conteggiare separatamente l'uso del sottofondo musicale del film. Ricordiamo che la notifica della proiezione del film alla SUISA non sostituisce in alcun caso l'autorizzazione esplicita del distributore di film.

Se le proiezioni pubbliche sono più di 6 all'anno, l'organizzatore deve farsi registrare come protezionista presso l'Ufficio federale della Cultura (UFC, [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch)). La registrazione è gratuita.

Se per la proiezione pubblica di film viene riscosso un biglietto d'ingresso oppure no, non ha alcuna importanza ai fini del diritto d'autore e perciò non cambia nulla ai fini dell'obbligo di autorizzazione.

### Art. 67 Violazione del diritto d'autore

<sup>1</sup> A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

...

g. recita, rappresenta o esegue un'opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;

...

2

Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

